

Atto T0AX66

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

## Emissioni in Atmosfera: Autoriz.Generale

N. Reg. Decr. 339/2012 Data 17/07/2012

N. Protocollo 80523/2012

Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati di cui all'art. 272 comma 2, Parte V Titolo I D.Lgs.n.152/2006.

ATTESO che il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n.128

"Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile

2006 n.152" prevede che gli allevamenti con un numero di

capi compreso in un intervallo determinato (che varia a

seconda della specie allevata) siano soggetti ad

autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, dove


l'art.272 comma 2 prevede che, per specifiche categorie di

stabilimenti individuate in relazione al tipo ed alle

modalità di produzione, l'autorità competente possa

adottare apposite autorizzazioni di carattere generale

relative a ciascuna singola categoria;



VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.1299 del 3 luglio 2012 che approva le Linee Guida per la presentazione, l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni di carattere generale, relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati così come individuati al punto nn), Parte II, allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs.n.152/2006;

PRESO ATTO che tale Delibera Regionale approva, inoltre, i seguenti allegati:

Allegato A "Linee guida per la presentazione e il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni di carattere generale relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati";

Allegato A1 "Criteri per la determinazione della potenzialità massima dell'allevamento";


Allegato A2 "Richiesta di adesione alla autorizzazione di carattere generale";

Allegato A3 "Caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento";

Allegato A4 "Requisiti tecnologici e gestionali degli stabilimenti";

che vengono recepiti integralmente dal presente decreto;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende, con il presente provvedimento, regolare la procedura per l'autorizzazione di carattere generale degli allevamenti



zootecnici e delle attività ad essi funzionali;

DATO ATTO che l'autorizzazione di carattere generale riguarda le emissioni, sia convogliate che diffuse, che si possono originare sia da allevamenti effettuati in ambienti confinati, il cui numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato per le diverse categorie di animali riportate in Allegato A, sia dalle altre attività che diano origine ad una o più emissioni nel medesimo stabilimento ed individuate in Allegato A4;


DATO ATTO che gli stabilimenti i quali si avvalgono della presente autorizzazione generale, secondo i criteri applicativi riportati negli allegati tecnici, e che si impegnano a rispettare le prescrizioni indicate, sono autorizzati in via generale ai sensi dell'art.272 comma 2 Parte V Titolo I del D.Lgs. n.152/2006;

VISTE la Legge Regionale n.33/1985 e successive integrazioni e modificazioni e la Legge Regionale n.3/2000;

VISTI il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 ed il Regolamento Provinciale d'Organizzazione;

DECRETA

ART.1 - Si possono avvalere della presente autorizzazione generale i gestori di allevamenti effettuati in ambienti confinati, il cui numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato per le diverse categorie di animali indicate nell'Allegato A, e delle altre attività



funzionali all'allevamento che diano origine ad una o più emissioni presenti nel medesimo stabilimento individuate in Allegato A4.

ART.2 - La presente autorizzazione di carattere generale non si applica :


a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;

b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n.52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

c) nel caso in cui si utilizzino le sostanze contenenti composti organici clorurati di cui alla legge 28 dicembre 1993 n.549;

d) se si effettuano attività di recupero rifiuti per la produzione di energia, in regime di comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;

e) agli stabilimenti ove siano presenti impianti ed attività




che generano emissioni in atmosfera non contemplate dell'art.272 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 come gli impianti di compostaggio, combustione, essiccazione degli effluenti di allevamento, impianti di strippaggio dell'ammoniaca;

f)agli impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse di origine animale, nonché della biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto, finalizzata alla produzione di energia elettrica (mediante biogas, combustione, etc.) da autorizzare ai sensi del D.Lgs.n.387/2003.

ART.3 - Il gestore di un allevamento effettuato in ambiente confinato esistente, il cui numero di capi potenzialmente presenti sia compreso nell'intervallo indicato per le diverse categorie di animali individuate in Allegato A, deve presentare a questa Amministrazione domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale entro il 31 luglio 2012, utilizzando il modello di domanda riportato in Allegato A2 compilando, mediante l'applicativo informatico reso disponibile dalla Giunta Regionale del Veneto, quanto richiesto in Allegato A3.

In ogni caso le informazioni riportate in allegato A3 devono essere registrate nell'apposito supporto informatico della Regione del Veneto, in tutti i campi obbligatori, entro e non oltre il 30 settembre 2012.



ART.4 - Copia della domanda va presentata al Comune sede dello stabilimento, al fine di poter consentire allo stesso di esperire eventuali verifiche e/o valutazioni per gli aspetti di competenza in materia urbanistica e/o edilizia.

Art.5 - Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda per un nuovo allevamento o per un allevamento esistente soggetto a modifiche sostanziali, in assenza di esplicito e motivato provvedimento di diniego da parte di questa Amministrazione, il gestore dell'allevamento deve ritenersi autorizzato.


Art.6 - Deve essere comunicata alla Provincia di Treviso ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dello stabilimento intenda realizzare.

Nel caso in cui l'Amministrazione non si esprima entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

E' fatto salvo il potere dell'Amministrazione di provvedere successivamente.

ART.7 - La presente autorizzazione generale viene accordata mantenendo comunque salvi i provvedimenti di competenza di altri Enti e gli eventuali diritti di terzi.

ART.8 - La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente




normativa in materia.

ART.9 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di negare, con esplicito e motivato provvedimento, l'adesione all'autorizzazione generale qualora non siano rispettati i requisiti richiesti, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale e nelle situazioni di incompatibilità ambientale evidenziate dal Comune dove ha sede l'allevamento o segnalate da altri Enti.

ART.10 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di richiedere tutta la documentazione integrativa che si dovesse rendere necessaria, compresa l'effettuazione di analisi alle emissioni, fissando un termine per l'esecuzione e per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese di campionamento e scale di accesso).

ART.11 - Il gestore deve conservare presso la sede dove è localizzato l'allevamento, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

Art.12 - In caso di mancata presentazione della domanda di adesione e degli allegati richiesti entro il termine



previsto, l'allevamento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

ART.13 - La presente autorizzazione ha validità 10 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art.272 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Art.14 - Almeno 45 giorni prima della scadenza di cui al precedente articolo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti l'allevamento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.


Art.15 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

ART.16 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua entrata in vigore.

ART.17 - La presente autorizzazione generale viene pubblicata all'Albo e nel sito internet di questa Amministrazione.

Art.18 - La presente autorizzazione generale viene





trasmessa alla Regione del Veneto, ai Comuni della  
Provincia di Treviso, al Dipartimento Provinciale di  
Treviso - A.R.P.A.V., alle Aziende Sanitarie Locali ed al  
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.



Dott. Simone Busoni